

1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....850/A..... X Legislatura



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 31 del 27/03/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Settimo provvedimento 2018.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*
- 2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
- 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*
- 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da *"acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"* le somme dovute dalla Regione Puglia a titolo di compensi professionali, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Cont. 679/17/GA - Tribunale di Bari: Ricorso ex art. 702 c.p.c. V.S. c/ Regione Puglia - Competenze professionali avv. Vincenzo Scianandrone (collegato al cont. 1371/07/SI - Di Salvo Saverio c/ R.P.)

- In data 24/07/2017 è stato notificato all'Avvocatura Regionale, a mezzo PEC, il ricorso ex art. 702 cpc con il quale l'avv. Scianandrone ha chiesto al Giudice del Tribunale di Bari di determinare e/o liquidare, in suo favore, le spese e competenze legali inerenti l'attività professionale svolta in favore della Regione Puglia (nei gradi di giudizio di seguito precisati), allegando a supporto della domanda le notule redatte ai sensi del DM. 55/2014 per un importo complessivo quantificato in € 6.909,00:

Cont. 1371/07/SI - Di Salvo Saverio c/ Regione Puglia

- Corte di Cassazione: DGR incarico n. 1724/07; valore causa € 15.434,30; sent. n. 74/2013 con rinvio al GdP di Trani; 1^ richiesta pagamento 26/9/14;
- Giudice di Pace di Trani (Riassunzione): DGR incarico n. 1316/13; valore causa € 15.434,30; sent. n. 404/2014; 1^ richiesta pagamento 26/9/14;
- Giudice di Pace di Trinitapoli (Riassunzione): DGR incarico n. 2094/10; valore causa € 15.434,30; sent. n. 254/2014; 1^ richiesta pagamento 4/12/14.

- A seguito di istruttoria ed al fine di addivenire ad un bonario componimento, con email del 21/9/2017 è stato proposto al professionista il pagamento, a titolo onnicomprensivo, dell'importo di € 3.391,56 (a lordo di ritenuta d'acconto), a fronte dell'impegno ad abbandonare il giudizio introdotto con ricorso ex art. 702 cpc..

- A seguito dell'accettazione di detta proposta da parte del professionista, comunicata a mezzo pec. 21/9/17, la G.R. ha autorizzato con deliberazione n. 1664 del 24/10/2017 la non costituzione nel giudizio *de quo*.

- Tenuto conto sia dell'alea del giudizio nonché del potenziale ulteriore aggravio di costi in caso di eventuale soccombenza, si ritiene doversi procedere al riconoscimento, in favore di controparte, delle somme come innanzi quantificate.

* Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.391,56 inerente il debito fuori bilancio *de quo* si provvede con imputazione al bilancio regionale in corso come segue:

- € 2.484,07 al Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" della Missione 1, Programma 11; Titolo 1, previo utilizzo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della L.R. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016;
- € 974,09 al Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" della Missione 1, Programma 11; Titolo 1.

Le somme dell'avanzo di amministrazione, utilizzate a copertura del debito fuori bilancio di cui si tratta, sono computate in acconto agli spazi finanziari da assegnare all'Avvocatura.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con successiva determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Emiliano', written over a horizontal line.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debiti fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Settimo provvedimento 2018.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio, di seguito indicato, a titolo di compensi professionali spettanti ad avvocato del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa, per un ammontare complessivo di € 3.391,56.

Cont. 679/17/GA - Tribunale di Bari: Ricorso ex art. 702 c.p.c. V.S. c/ Regione Puglia - Competenze professionali avv. Vincenzo Scianandrone (collegato al cont. 1371/07/SI - Di Salvo Saverio c/ R.P.)

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.391,56 derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede nel modo che segue:

per € 2.484,07 mediante imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";, previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della L.R. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'art. 1 della Legge 232/2016;

per € 974,09 mediante imputazione alla Missione 1, Programma 11; Titolo 1, Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".